

**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 182 DEL 22/09/2022**

OGGETTO

PIANO PARTICOLAREGGIATO DENOMINATO "CLUSTER C1 - VIA ERBOSA" IN
COMUNE DI CORREGGIO. ESAME AI SENSI DELL'ART. 5 LR 19/2008 E VALUTAZIONE
AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 4 DEL D.LGS. 152/2006

IL PRESIDENTE

PREMESSO che il Comune di Correggio ha inviato alla Provincia gli elaborati costitutivi del Piano Particolareggiato a destinazione residenziale “Cluster C1 - via Erbosa”, comprensivi del Rapporto ambientale preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, atti pervenuti in data 27/05/2021 prot. 13283 – 2/2021 ed integrati il 29/04/2022 prot. 11056 e il 25/07/2022 prot. 21403;

DATO ATTO che:

- per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale degli stessi e delle loro varianti, i Piani Attuativi (PP) non in variante al PRG sono soggetti alla Verifica di assoggettabilità alla VAS (art. 12 D.Lgs. 152/2006) ed alla verifica di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio (art. 5 LR 19/2008);
- il Responsabile del Procedimento del presente atto è l'Arch. Elena Pastorini, che ha predisposto l'istruttoria del Piano in esame;

CONSTATATO che dal Rapporto ambientale preliminare allegato al “Cluster C1 – via Erbosa” e dagli elaborati progettuali emerge che:

- l'area oggetto del Piano Particolareggiato è classificata dal PRG vigente come “Zona C1 – corti residenziali a impianto morfo-tipologico sperimentale” (Cluster) e normata dall'art. 67 delle NTA;
- l'area d'intervento di 5.900 mq circa è situata in via Erbosa località Prato e presenta attualmente un edificio residenziale ed una serie di edifici produttivi ex agricoli, che si prevede di demolire per realizzare nuova residenza;
- il disegno distributivo del Piano Particolareggiato prevede una corte centrale che comprende la viabilità di accesso, i parcheggi pubblici e il verde pubblico per un totale di 947 mq, attorno ai quali si affacciano quattro lotti ad uso residenziale, uno dei quali contiene l'edificio abitativo esistente che viene mantenuto;
- tra le opere di urbanizzazione è prevista la realizzazione di un tratto di pista ciclabile sul lato Ovest di via Erbosa, compresa all'interno dell'area privata nel tratto Sud, mentre procedendo verso Nord esce dall'area di pertinenza,
- il tracciato della pista, di larghezza pari a 3 metri, è stato definito dall'Amministrazione comunale in quanto costituisce una porzione della ciclabile di collegamento tra Prato e Lemizzone;
- per consentire la realizzazione della pista e l'adeguamento della carreggiata stradale si prevede di tombare un tratto di fossato lungo circa 35 metri che corre a confine tra la proprietà privata e la strada;
- negli atti di Piano si dichiara che tale fossato non è riconducibile ai canali e corsi d'acqua caratteristici della zona centuriata, così come previsti al comma 1, art. 48 del PTCP;
- nel Rapporto ambientale preliminare si dichiara che l'intervento non avrà ricadute significative su traffico, qualità dell'aria, suolo e sottosuolo; nelle successive fasi progettuali sarà prodotta la necessaria documentazione di valutazione di clima acustico, inoltre l'incremento del verde esistente qualificherà maggiormente gli spazi verdi di fruizione privata e pubblica;
- gli elaborati sono comprensivi di Relazione di invarianza idraulica e Relazione

geologica e sismica;

VISTI i pareri di:

- Dott. Barbara Casoli, responsabile degli atti di questa Provincia inerenti le materie geologiche, idrogeologiche e sismiche, espresso in data 02/09/2022 ai sensi dell'art. 5 LR 19/2008 in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio, ad esito favorevole;
- Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Area Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio Territoriale di Reggio Emilia, Sede di Novellara, prot. n. PG/2021/0129509 del 19/08/2021; ad esito favorevole condizionato;
- Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 2021/0081394 del 24/06/2021 ad esito favorevole condizionato;
- Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, prot. n. 2022U0012864 del 21/07/2022; parere di massima positivo, nelle more di rilascio di nulla osta idraulico ai sensi del RD 368/1904 per lo scarico indiretto di acque meteoriche di dilavamento con recapito nel Cavo Argine;
- IRETI spa, prot. n. RT012328-P-2021 dell'08/06/2021; parere favorevole di fattibilità;
- il Rapporto istruttorio di Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia, PG/2022/0150522 del 15/09/2022, che ritiene non emergono effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PP qualora siano rispettate specifiche condizioni;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento propone:

- di escludere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, il Piano Particolareggiato a destinazione residenziale "Cluster C1 - via Erbosa" in Comune di Correggio dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in quanto si ritiene che le previsioni contenute nello strumento urbanistico in esame non determineranno impatti significativi sull'ambiente, qualora siano rispettate le condizioni di seguito riportate:
 - nelle successive fasi di progettazione dovranno essere rispettate le condizioni e prescrizioni contenute nei sopra citati pareri di:
 - Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, prot. n. PG/2021/195662 del 21/12/2021, nel quale si rammenta che si dovrà ottenere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue, dovranno essere definite le modalità di controllo/manutenzione dell'impianto di depurazione, si dovranno evitare promiscuità o disfunzioni delle reti fognarie per acque bianche e per acque nere, i rifiuti di cantiere dovranno essere raccolti e smaltiti nel rispetto delle norme vigenti in materia;
 - Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia prot. n. 2021/0081394 del 24/06/2021, che segnala la necessità di presentare ai Servizi competenti il piano di bonifica in caso di presenza di amianto, di presentare la domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue nel fosso stradale di via Erbosa, e, per ogni opera che possa interferire con il sottosuolo e le acque

sotterranee, di adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare emungimenti idrici incontrollati,

- i due invasi di laminazione previsti in aree verdi comuni, al fine di garantire un corretto inserimento ambientale e paesaggistico ed evitare la formazione di ambiti favorevoli alla proliferazione di insetti (es. zanzara), dovranno essere progettati, costruiti e gestiti in modo da conseguire il rapido e completo svuotamento a seguito dell'evento meteorico; considerate inoltre le caratteristiche costruttive dei due bacini di laminazione, per i quali si prevede una profondità pari a 50 cm, e la loro ubicazione in aree a verde pubblico e in adiacenza alla pista ciclo-pedonale prevista lungo via Erbosa, si chiede di prevedere opportune soluzioni progettuali al fine di garantire le necessarie misure di sicurezza;
 - con riferimento alle operazioni di demolizione e smantellamento dei fabbricati produttivi dismessi esistenti e "bonifica" dell'area, dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia di rifiuti, coinvolgendo, se necessario, le relative Autorità competenti.
- di esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008,
 - di rammentare che la nuova legge urbanistica regionale consente di dare parziale attuazione alle previsioni dei Piani vigenti in attesa della elaborazione del nuovo PUG, ma stabilisce termini perentori per la loro attuazione e in particolare l'art. 4 comma 5 della LR 24/2017 "Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti" prevede che la convenzione debba essere stipulata entro 6 anni dall'entrata in vigore della stessa LR 24/2017 (1° gennaio 2018) e che debba stabilire termini perentori, a pena di decadenza, per la presentazione dei titoli abilitativi richiesti allo scopo di assicurare l'immediato avvio dell'attuazione degli interventi e la loro celere conclusione;

CONSIDERATO inoltre che:

- a norma dell'art. 2, comma 2, lett. b LR 24/2017, l'esercizio delle funzioni di governo del territorio avviene nel rispetto dell'obbligo di acquisizione dell'informativa antimafia nei confronti dei soggetti privati proponenti;
- in attuazione del "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica", sottoscritto in data 22 giugno 2016 fra la locale Prefettura, la Provincia di Reggio Emilia, nonché Unioni di Comuni e i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, come integrato da apposito Protocollo (addendum) sottoscritto in data 20 dicembre 2021, le Amministrazioni comunali procedono alle verifiche e ai controlli antimafia nei termini e con le modalità prescritti a norma degli articoli 2 e seguenti dei medesimi Protocolli.

VISTO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale;

DECRETA

di escludere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, il Piano Particolareggiato denominato "Cluster C1 – via Erbosa" in Comune di Correggio dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in quanto si ritiene che le previsioni contenute nello strumento urbanistico in esame non determineranno impatti significativi sull'ambiente, a condizione che sia osservato quanto indicato nel precedente CONSIDERATO;

di esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008;

di dare atto che:

- a norma dell'art. 2, comma 2, lett. b LR 24/2017, l'esercizio delle funzioni di governo del territorio avviene nel rispetto dell'obbligo di acquisizione dell'informativa antimafia nei confronti dei soggetti privati proponenti;
- in attuazione del "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica", sottoscritto in data 22 giugno 2016 fra la locale Prefettura, la Provincia di Reggio Emilia, nonché Unioni di Comuni e i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, come integrato da apposito Protocollo (addendum) sottoscritto in data 20 dicembre 2021, le Amministrazioni comunali procedono alle verifiche e ai controlli antimafia nei termini e con le modalità prescritti a norma degli articoli 2 e seguenti dei medesimi Protocolli.
- l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
- il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

- Rapporto istruttorio Arpae SAC,
- allegato pareri Enti,
- Parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 22/09/2022

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma